

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

Art. 1. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio.

Sorveglianza

Art. 2. Il cimitero rimane aperto al pubblico ininterrottamente.

Orari

Eventuali limitazioni verranno comunicate con un avviso esposto agli albi comunali.

Art. 3. Il giorno e l'ora dei funerali dovranno essere comunicati al Municipio.

Funerali

Art. 4. Il posto per la sepoltura non potrà essere scelto dai congiunti del morto ma dovrà seguire l'ordine stabilito dal Municipio.

Art. 5. Il Municipio è incaricato a far eseguire i lavori di sepoltura (scavi). La relativa spesa è a carico dei familiari del defunto.

Art. 6. Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

Concessioni

- a) di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- b) degli attinenti del Comune e delle persone morte fuori del Comune, ma che abbiano avuto in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma che fruiscono del diritto ad una sepoltura nella tomba di famiglia.

Art. 7. E' data la facoltà al Municipio di entrare in possesso di qualsiasi area concessa, nel caso di necessità derivanti da ampliamenti o modifiche del cimitero.

Il Municipio assegnerà al concessionario un altro posto.

Le relative spese di traslazione saranno a carico del Comune.

Art. 8. Le concessioni di aree non costituiscono un diritto di proprietà e decadono automaticamente in caso di soppressione del cimitero o di modifiche sostanziali.

Art. 9. I progetti per i monumenti funebri dovranno essere sottoposti per approvazione al Municipio.

Nei campi ventennali le dimensioni prescritte sono di m. 1.80 x 0.80 con un'altezza massima di 1 m.

Art. 10. Le tombe e i monumenti dovranno essere oggetto di regolare manutenzione. In caso di mancato ossequio, i lavori necessari verranno eseguiti dal comune e le relative spese fatturate agli interessati.

L'altezza dei sempreverdi, fiori o cespugli non dovrà superare i cm. 80 e non sporgere dall'area assegnata.

Art. 11. Trascorsi 20 anni dalla sepoltura, il Municipio può ordinare lo spurgo dei campi concessi. Gli eredi saranno avvisati e i monumenti funebri verranno distrutti se gli eredi non provvederanno alla rimozione.

Art. 11. bis. Salvo in casi d'inchieste dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Sezione Sanitaria, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite dal Dipartimento competente prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

L'istanza deve essere formulata dai parenti o loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 12. Le ossa e gli eventuali oggetti appartenenti alla Salma deposta che si rinvenissero durante lo scavo per una nuova inumazione, dovranno rimanere sul posto e saranno sepolti sul fondo della nuova fossa.

Art. 13.

a) la sepoltura, in fosse normali, di defunti posti dentro casse di metallo.

Sono vietate

b) le sepolture multiple in una sola fossa ad eccezione del caso di morte contemporanea di madre e neonato.

Art. 14. Nel cimitero il Comune mette a disposizione delle celle destinate alle urne cinerarie.

Loculi cinerari

Art. 15. I loculi dovranno essere concessi agli aventi diritto, (vedi Art. 6.) in ogni momento, al prezzo fissato dal tariffario. E' esclusa la scelta del posto. L'assegnazione definitiva avverrà solo al momento dell'occupazione, seguendo il piano fissato dal Municipio (da sinistra a destra e dall'alto in basso).

Art. 16. Le concessioni delle celle è a tempo indeterminato.

In caso di soppressione del cimitero e destinazione del sedime ad altro scopo pubblico, decadono automaticamente tutti i diritti dei concessionari.

Art. 17. Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto personale: detti diritti sono alienabili unicamente con il consenso del Municipio.

Art. 18. In caso di necessità è data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi cella concessa.

Art. 19. A chiusura delle celle verrà posata un'apposita lastra. Sulla stessa potrà essere applicato, nel carattere e nella disposizione prescritta dal Municipio, unicamente il nome e il cognome del defunto o dei defunti, la data di nascita e di morte e la fotografia.

Le lettere che formano l'iscrizione e l'eventuale cornice per la fotografia verranno fornite dal Comune. Le spese relative saranno totalmente a carico del concessionario.

E' data facoltà di acquistare preventivamente dei loculi secondo le norme dell'Art. 15.

Art. 20. Tutti i lavori di pulizia, di manutenzione o di costruzione, di un certo rilievo, dovranno essere eseguiti nei giorni feriali.

Lavori di
manutenzione
e
costruzione

Art. 21. Durante tutti i lavori di manutenzione o costruzione, l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento, con particolare riguardo agli allineamenti e alle misure prescritte. Egli sarà responsabile, con il concessionario, di tutti i danni che potessero essere arrecati alle proprietà comunali e private.

Art. 22. Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, fanno stato le leggi e le disposizioni cantonali in materia.

Disposizioni finali

Art. 23.

Inumazione in campi comuni

Area concessa (fino alla scadenza del turno di rotazione)

m. 1.80 x 0.80

Tariffario annesso
al Regolamento del
cimitero

Gratuita

Le spese per lo scavo della fossa sono a carico dei familiari.

Loculi cinerari

Un loculo dalle dimensioni 50/50/40

(posto per 4 urne)

durata della concessione: indeterminata (salvo soppressione del cimitero)

Fr.1'000.-

Art. 24. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto il 1° gennaio 1981.

Entrata in vigore

Così approvato dall'Assemblea Comunale con risoluzione del 1° febbraio 1981.

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:	Gli Scrutatori:	Il Segretario:
Ennio Pedrazzini	Oscar Tosio	Luigi Corti
	Osvaldo Daldini	

Pubblicato all'albo comunale dal 6.2.1981 al 20.2.1981

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:	Il Segretario:
Renzo Destefani	Luigi Corti

Approvato dal Lodevole DIPARTIMENTO DELL'INTERNO con risoluzione no. 1721/RC/SD/Mlu del 7 luglio 1981.